

Prot. n. 14842/RI

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane;

Visto il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 28 maggio 2004 e, in particolare, gli articoli 82 e 83, concernenti gli sviluppi economici all'interno delle aree;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 10 aprile 2008 e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la preintesa sottoscritta in data 28 marzo 2008 dai rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dalle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori – concernente l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2007 – sottoscritta in via definitiva il 5 febbraio 2009 a seguito del parere favorevole espresso dagli Organi di controllo;

Visto il C.C.N.I. dell'Agenzia delle Dogane sottoscritto il 29 luglio 2008 e, in particolare, l'art. 27, comma 9, che fissa in due anni il periodo di permanenza minima nella fascia retributiva di appartenenza;

Visto il protocollo d'intesa sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree sottoscritto in data 9 settembre 2008 dai rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dalle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori, con cui è stato individuato il numero complessivo di sviluppi economici realizzabili con decorrenza dal 1° gennaio 2007 nell'ambito di ciascuna area, tramite il passaggio da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva;

Vista la preintesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 dai rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dalle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori, concernente la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive finalizzate all'attuazione dei suddetti sviluppi economici all'interno delle aree;

Vista la preintesa sottoscritta in data 29 luglio 2009 dai rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dalle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori, concernente le medesime procedure selettive finalizzate all'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree, con la quale, tra l'altro, è stato individuato in 5 il numero di sviluppi economici all'interno della prima area, dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2, realizzabili con decorrenza dal 1° gennaio 2007 sul territorio nazionale esclusa la Provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che con la preintesa da ultimo citata è stato convenuto, tra l'altro, che il personale dipendente in organico presso gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane siti nella Provincia autonoma di Bolzano può partecipare unicamente alle autonome procedure per gli sviluppi economici da indirsi a cura del Direttore Regionale per il Trentino Alto Adige per l'attuazione del numero di sviluppi economici realizzabili nel suddetto ambito provinciale, ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272;

Vista la preintesa sottoscritta in data 11 novembre 2009 dai rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dalle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori – concernente l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2008 – sottoscritta in via definitiva il 18 marzo 2010 a seguito del parere favorevole espresso dagli Organi di controllo;

Visto l'accordo sottoscritto in data 31 marzo 2010 dai rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dalle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori, con cui è stato individuato, tra l'altro, il numero di sviluppi economici realizzabili con decorrenza dal 1° gennaio 2008 nell'ambito della seconda e della terza area, concordando di non realizzare sviluppi all'interno della prima area con la suddetta decorrenza;

Viste le note n. 413/UD del 7 marzo 2008 e n. 642/UD del 2 aprile 2008, con le quali il Direttore dell'Agenzia ha delegato il Direttore dell'allora Area Centrale Personale e Organizzazione a sottoscrivere tutti i bandi relativi a procedure concorsuali gestite dalla medesima Area e a firmare le determinazioni di costituzione delle commissioni esaminatrici, nonché ogni altro atto ad esse relativo;

Visto l'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art .32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Finalità della procedura selettiva, requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. E' indetta una procedura selettiva finalizzata all'attuazione di complessivi 5 sviluppi economici all'interno della prima area, dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2007, sull'intero territorio nazionale esclusa la Provincia autonoma di Bolzano.
2. Può partecipare alla suddetta procedura il personale a tempo indeterminato in organico presso l'Agenzia delle Dogane al 31 marzo 2009 – con esclusione, quindi, dei comandati da altre Amministrazioni – che sia in possesso, alla data del 31 dicembre 2006, del prescritto biennio di permanenza minima nella fascia retributiva F1 della prima area. Titoli valutabili sono quelli posseduti al 31 dicembre 2006.
3. Il passaggio alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta è precluso al personale che abbia beneficiato, nei due anni precedenti, di sviluppi economici. In sostanza, può partecipare alla procedura selettiva per il passaggio alla fascia retributiva F2 della prima area con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il personale che sia inquadrato nella fascia retributiva F1 della prima area almeno dal 1° gennaio 2005.

4. Il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione costituisce causa di esclusione dalla procedura. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. In ogni momento della procedura stessa, con determinazione motivata, i candidati possono essere esclusi per difetto dei requisiti di partecipazione prescritti, o perché la relativa domanda di partecipazione è tardiva o priva di sottoscrizione.
5. Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva indetta con la presente determinazione l'aver riportato, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'art. 67, comma 2, del C.C.N.L. del 28 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica Amministrazione o per delitti di natura non colposa che abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
7. Costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva in parola l'aver riportato condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica Amministrazione.
8. La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei candidati e l'adozione delle eventuali determinazioni di esclusione sono poste in essere dalle Strutture (Direzioni regionali e/o interregionali ovvero Direzione Centrale del Personale) che ricevono le relative domande di partecipazione.

Articolo 2

Presentazione delle domande di partecipazione

1. La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it, nonché sul relativo Bollettino Ufficiale del personale.
 2. La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito stampato di cui all'allegato A), dovrà essere presentata dal dipendente – a mano ovvero a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, a pena di esclusione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet e sul Bollettino Ufficiale del personale dell'Agenzia delle Dogane – presso la Struttura (Direzione regionale e/o interregionale ovvero Direzione Centrale del Personale) ove presta servizio o, nel caso di personale comandato, distaccato o collocato fuori ruolo presso altra Amministrazione e/o Agenzia, presso quella ove risulta in organico.
 3. Coloro che siano in servizio presso gli Uffici centrali presenteranno la domanda di partecipazione presso la Direzione Centrale del Personale, Ufficio Normativa e Contenzioso del Lavoro e Progressioni del Personale.
 4. La data di presentazione a mano della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio sulla ricevuta, mentre quella di spedizione è comprovata dalla data del timbro dell'Ufficio postale accettante. Qualora il termine di presentazione delle domande di ammissione cada in un giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
 5. La domanda di partecipazione costituisce autocertificazione dei titoli da parte del candidato; è pertanto obbligatoria l'esatta e completa indicazione degli estremi dei titoli di cui si autocertifica il possesso, in modo tale da consentire l'effettuazione di idonei controlli da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
- Il candidato può, d'altra parte, allegare copia di tutti ovvero di taluni tra i titoli dei quali dichiara il possesso.

6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

8. La verifica dei titoli autocertificati dai candidati è svolta a cura delle Strutture (Direzioni regionali e/o interregionali ovvero Direzione Centrale del Personale) che ricevono le domande.

Articolo 3

Titoli valutabili

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva per lo sviluppo economico con decorrenza dal 1° gennaio 2007, sono valutabili i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 2006.

2. Le categorie di titoli valutabili sono due, l'esperienza professionale (A) e i titoli di studio (B).

A) Esperienza professionale: fa riferimento al servizio effettivamente svolto dal dipendente; ciò che rileva nell'ambito della presente procedura selettiva è, quindi, l'inquadramento economico del dipendente – e non quello meramente giuridico, ove eccezionalmente non coincidente con quello economico – in quanto solo quest'ultimo è connesso alle funzioni effettivamente svolte e implica l'acquisizione di un'effettiva esperienza professionale.

È valutabile il servizio di ruolo effettivamente prestato presso una pubblica Amministrazione che rientri nell'ambito di applicazione dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.

È valutabile il servizio a tempo parziale in proporzione alla percentuale di tempo lavorato ogni anno.

Non sono valutabili quali esperienza professionale effettivamente maturata nelle aree funzionali dell'Agenzia delle Dogane o delle altre pubbliche Amministrazioni i periodi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ossia i periodi di servizio militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma. Infatti, in attuazione di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 77 e in coerenza con quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza n. 26562 depositata il 5 novembre 2008, le norme di cui al medesimo art. 77 non sono applicabili alle procedure selettive interne ma solo ai pubblici concorsi banditi dalle pubbliche Amministrazioni *“per l'assunzione o l'immissione di personale esterno”*.

Sono previste tre sottocategorie del titolo “esperienza professionale”, valutabili con un diverso punteggio:

A1) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche Amministrazioni nella fascia retributiva F1 della prima area, valutabile con punti **1** per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A1 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa.

A2) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell' Agenzia delle Dogane (a titolo esemplificativo: sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento; partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto; docenze), valutabile con il punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti **1,5**.

Sul piano generale, incarichi valutabili sono quelli conferiti o dal Direttore dell' Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell' Ufficio. Sono valutabili gli incarichi coerenti con il modello organizzativo dell' Agenzia e con i contratti decentrati territoriali e che implicino l' attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d' Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato.

La partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro/studio/progetto, costituisce incarico valutabile ove tali organismi siano stati istituiti dal Direttore dell' Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche.

L' incarico relativo alla "sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento" è valutabile solo ove la sostituzione abbia avuto una durata pari ad almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell' anno solare.

A3) Effettivo espletamento di servizio in posizione corrispondente all' area e fascia retributiva per la quale si concorre o superiore, sulla base di un provvedimento di inquadramento giuridico-economico adottato dall' Amministrazione finanziaria e risultante dallo stato matricolare del dipendente: per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre: punti **1,75**.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A3 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa.

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile per l' esperienza professionale effettivamente maturata è pari a punti 25.

B) Titoli di studio: sono suscettibili di valutazione più titoli di studio, ma i relativi punteggi non sono cumulabili, in quanto il titolo di studio più elevato assorbe gli altri.

B1) diploma della scuola dell' obbligo: punti **13**;

B2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti **15**;

B3) laurea (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti **17**;

B4) laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti **20**;

B5) specializzazione *post lauream*, dottorato di ricerca, seconda laurea: punti **23**;

B6) punteggio aggiuntivo per corsi di perfezionamento/master post universitari di durata almeno annuale o abilitazione all' esercizio delle professioni: punti **2**.

Non sono valutabili nell'ambito della categoria "titoli di studio" i corsi formativi/master ovvero i titoli di studio comunque denominati acquisiti a seguito di un intervento formativo finanziato dall'Agenzia.

Sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, www.miur.it, sezione "Università", sezione "equipollenze titoli", è pubblicata la tabella riepilogativa delle equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento, nonché la tabella delle corrispondenze/equiparazioni tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali.

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile per i titoli di studio è pari a punti 25.

Articolo 4

Formazione delle graduatorie

1. L'attribuzione del punteggio per i titoli autocertificati dai candidati è effettuata a cura delle Strutture (Direzioni regionali e/o interregionali ovvero Direzione Centrale del Personale) che ricevono le domande.
2. Al termine della fase istruttoria, ogni Struttura (Direzione regionale e/o interregionale ovvero Direzione Centrale del Personale) redigerà un elenco dal quale risulterà il punteggio complessivo attribuito a ogni candidato. Tale elenco – che deve essere formalmente validato dal competente Direttore regionale e/o interregionale ovvero dal Direttore della Direzione Centrale del Personale – verrà redatto in formato *excel*, utilizzando il *file* allegato al presente bando (all. B).
3. L'elenco, una volta validato, dovrà essere trasmesso tramite posta elettronica al centrale Ufficio normativa e contenzioso del lavoro e progressioni del personale, che provvederà a redigere la relativa graduatoria nazionale di merito.
4. Qualora nella suddetta graduatoria di merito si verificano situazioni di parità di punteggio tali da incidere sull'individuazione degli aventi diritto all'attribuzione della fascia retributiva F2 della prima area, i candidati interessati dovranno sostenere una prova teorico-pratica, consistente in quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata, vertente sui seguenti argomenti: fini istituzionali, attribuzioni, organi e attività dell'Agenzia delle Dogane.
5. La data e la sede dello svolgimento dell'eventuale prova teorico-pratica saranno fissate dal Direttore Centrale del Personale dell'Agenzia delle Dogane, con avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia stessa, www.agenziadogane.gov.it, nonché sul relativo Bollettino Ufficiale del Personale.
6. Alla predisposizione e valutazione della suddetta prova – che si svolgerà a livello centrale – sovrintenderà una Commissione esaminatrice appositamente nominata dal Direttore Centrale del Personale dell'Agenzia.
7. Per l'espletamento di tale prova l'Agenzia potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale.
8. La mancata presentazione dei candidati interessati nella sede e nel giorno fissato per l'effettuazione della suddetta prova comporta la posposizione dei medesimi candidati nella relativa graduatoria di merito rispetto a tutti coloro che parteciperanno, invece, alla prova stessa e si posizioneranno in base al punteggio riportato.
9. Qualora, pur a seguito dell'espletamento della prova teorico-pratica, permangano situazioni di parità di punteggio tali da incidere sull'individuazione degli aventi diritto all'attribuzione della fascia retributiva F2 della prima area, si applicheranno i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente in materia di concorsi pubblici per i casi di parità di merito e di titoli.

10. Conseguiranno l'inquadramento nella fascia retributiva F2 della prima area con decorrenza dal 1° gennaio 2007 – ovvero dalla data di inserimento nell'organico dell'Agenzia delle Dogane qualora successiva alla suddetta data – i candidati che, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, si collocheranno nella relativa graduatoria di merito entro la 5^a posizione.

11. Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno approvate con determinazione del Direttore Centrale del Personale dell'Agenzia delle Dogane che verrà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia medesima, www.agenziadogane.gov.it, nonché sul relativo Bollettino Ufficiale del Personale.

Articolo 5

Mezzi d'impugnazione

1. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza della determinazione medesima.

Roma, 25 maggio 2010

Il Direttore Centrale

Dr. Alessandro ARONICA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*